



COMUNE DI PORTO TOLLE

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI DAL 2015/2016 AL 2020/2021 CIG 6166756808

Disciplinare di gara

1) Dati generali

1.1) Amministrazione aggiudicatrice

Comune di Porto Tolle, ente pubblico territoriale con sede legale in piazza Ciceruacchio n. 9 – 45018 Porto Tolle (RO), Italia. Telefono (+39) 0426 394411, telefax (+39) 0426 394470, sito Internet (profilo di committente) www.comune.portotolle.ro.it, posta elettronica certificata affarigenerali.comune.portotolle.ro@pec-veneto.it

1.2) Uffici di riferimento per l'appalto

Area Servizi sociali, Ufficio Servizi Scolastici telefono (+39)0426 394444, telefax (+39) 0426 394432, posta elettronica sociosanitario@comune.portotolle.ro.it.

1.3) Reperimento della documentazione; richieste di chiarimento

Il bando, il disciplinare di gara, la modulistica e il progetto del servizio sono pubblicati nel profilo di committente nella sezione «Appalti».

Eventuali chiarimenti vanno richiesti per iscritto — anche per posta elettronica, semplice o certificata — entro il termine indicato nel bando; non saranno soddisfatti i quesiti giunti dopo il termine indicato nel punto VI.3), lettera D) del bando.

Le richieste vanno formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte ai quesiti ed eventuali ulteriori informazioni sulla procedura saranno pubblicate, in forma anonima, esclusivamente sul profilo di committente, che si raccomanda perciò di consultare costantemente.

2) Partecipazione (requisiti e divieti); avalimento

2.1) Consorzi e cooperative

I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, quelli fra imprese artigiane e i consorzi stabili devono indicare per quali consorziati concorrono.

I consorzi che intendono svolgere il servizio in proprio devono dichiararlo; la mancata indicazione dell'impresa consorziata s'intende come manifestazione della volontà d'eseguire in proprio.

In caso d'aggiudicazione a un consorzio, le imprese che svolgeranno i servizi non potranno essere diverse da quelle indicate in offerta, salvo il caso di oggettiva impossibilità — valutata dall'Amministrazione aggiudicatrice — e purché le subentranti non abbiano partecipato autonomamente alla gara e siano in possesso dei requisiti di carattere generale.

I consorzi stabili possono partecipare alla gara secondo l'articolo 36 c.c.p.

Le società cooperative, i consorzi di cooperative e le cooperative sociali devono essere iscritti all'Albo Nazionale delle Società Cooperative; le cooperative sociali devono essere iscritte anche al competente Albo Regionale.

2.2) Raggruppamenti temporanei di concorrenti

Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti si applicano gli articoli 37 e 118 c.c.p. e gli articoli 61 e 92 del d.P.R. 207/2010.

Pei raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale i requisiti richiesti per il concorrente singolo devono essere posseduti dalla mandataria o da un'impresa consorziata nella misura minima del 40% dell'importo totale dell'appalto; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10 % dell'importo suddetto.

La mandataria, in ogni caso, assume i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle

mandanti.

CAUSE D'ESCLUSIONE – Mancanza di uno dei o più requisiti prescritti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte in capo al concorrente singolo o raggruppato; violazione delle disposizioni su indicazione e ripartizione di quote tra imprese raggruppate.

2.3) Concorrenti con sede in altri Stati dell'Unione Europea

I concorrenti con sede in uno Stato dell'Unione Europea diverso dall'Italia provano il possesso dei requisiti con documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.

2.4) Avvalimento

Il concorrente (“impresa principale”) può soddisfare i requisiti speciali avvalendosi di quelli posseduti da altro soggetto (“impresa ausiliaria”).

A tal fine l'impresa principale deve inserire nella busta «A», oltre alla documentazione dei requisiti suoi propri, i documenti indicati nei punti da 2.4.1) a 2.4.4), sottoscritti dai legali rappresentanti delle varie imprese (con firma non autenticata) e accompagnati da fotocopia di un documento d'identità valido di chi firma; se sottoscrive un procuratore generale o speciale va allegata — anche in copia semplice — la relativa procura, ricevuta o autenticata da un notaio.

2.4.1) Dichiarazione d'avvalimento dell'impresa principale

Va redatta compilando il modulo “Avv1” allegato al disciplinare.

2.4.2) Dichiarazione sostitutiva unica dell'impresa ausiliaria

Va redatta facendo utilizzare e compilare anche all'impresa ausiliaria il modulo “A2” allegato al disciplinare.

2.4.3) Dichiarazione d'obbligazione dell'impresa ausiliaria

Va redatta compilando il modulo “Avv2” allegato al disciplinare. Con essa l'impresa ausiliaria si obbliga — verso la principale e l'Amministrazione aggiudicatrice — a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le qualificazioni di cui è carente la principale e attesta altresì di non partecipare alla gara in proprio né di trovarsi in una situazione di controllo indicata all'articolo 34, comma 2 c.c.p. con una delle imprese che partecipano alla gara.

2.4.4) Contratto d'avvalimento fra imprese principale e ausiliaria

Va prodotto in originale o copia autenticata da un notaio ed è il contratto col quale l'impresa ausiliaria s'obbliga, nei confronti della principale, a fornirle i requisiti e a metterle a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Il contratto deve indicare in modo compiuto, esplicito ed esauriente l'oggetto, le risorse, i mezzi prestati, la durata e deve prevedere la responsabilità solidale di principale e ausiliaria verso l'Amministrazione aggiudicatrice per le prestazioni oggetto dell'appalto.

Se principale e ausiliaria appartengano allo stesso gruppo societario, invece del contratto la principale può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico, esistente nel gruppo, in virtù del quale sussistono gli stessi obblighi previsti dal comma 5 dell'articolo 49 c.c.p.

2.4.5) Limiti in materia d'avvalimento

Non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente né che partecipino autonomamente sia l'impresa principale sia l'ausiliaria.

CAUSE D'ESCLUSIONE – Mancata produzione di uno o più documenti dell'avvalimento; mancanza della fotocopia di valido documento d'identità; violazione del punto 2.4.5).

2.5) Divieti di partecipazione

È vietata la partecipazione:

- di un concorrente in più d'un raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario o consorzio stabile;
- di un concorrente sia in forma individuale sia in r.t.i. o consorzio ordinario;
- di un concorrente indicato come esecutore del servizio da un consorzio — stabile, artigiano o di cooperative di produzione e lavoro — e del consorzio medesimo;
- di concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione indicata nell'articolo 2359 c.c. o in qualsiasi

altra relazione se quest'ultima ha comportato la riconducibilità delle offerte a un unico centro decisionale.

CAUSE D'ESCLUSIONE – *Violazione di uno o più divieti previsti. La violazione comporta l'esclusione di tutti i concorrenti partecipanti dell'irregolarità.*

3) Redazione e presentazione delle offerte

3.1) Luogo e termine di presentazione

Le offerte devono pervenire — a rischio, cura e spese dei concorrenti — entro la data e l'ora e nel luogo indicati nel punto IV.3.4) del bando; il plico può essere recapitato con qualsiasi mezzo.

Le offerte giunte oltre il termine non sono valide, anche se ne sostituiscono o modificano altre presentate in tempo utile.

CAUSE D'ESCLUSIONE – *Arrivo dell'offerta all'Amministrazione aggiudicatrice oltre il termine indicato.*

3.2) Confezione dei plichi e delle buste; compilazione, suddivisione e sottoscrizione dei documenti da presentare

La documentazione da presentare va suddivisa in due buste, denominate:

- «A: documentazione amministrativa»;
- «B: documentazione economica».

Le buste vanno chiuse, sigillate su tutte le incollature e inserite in un plico chiuso e sigillato con le stesse modalità, sul quale vanno indicati la denominazione del concorrente (o dei concorrenti in caso di r.t.i.) e l'oggetto della gara (per “sigillo” s'intendono impronte o contrassegni caratteristici — sia impressi su materiale plastico, come ceralacca o piombo, sia ottenuti con timbri e firme — che assicurano l'autenticità e l'integrità della chiusura originaria fatta dal concorrente).

Tutti i documenti vanno redatti in italiano; se sono redatti in un'altra lingua, dev'esserne allegata una traduzione in italiano certificata conforme dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui è stata redatta o da un traduttore ufficiale.

Tutti i documenti vanno sottoscritti — con firma non autenticata — da un legale rappresentante e accompagnati da una fotocopia di un documento d'identità valido di chi firma (se è sempre la stessa persona, è sufficiente una sola fotocopia). Se sottoscrive un procuratore generale o speciale dev'essere allegata — anche in copia semplice — la relativa procura ricevuta o autenticata da un notaio.

CAUSE D'ESCLUSIONE – *Inosservanze delle modalità di confezione dei plichi e delle buste tali da comportare incertezza assoluta sul loro contenuto e/o provenienza o da non garantire la segretezza e l'immodificabilità della documentazione; inserimento in una busta di documenti che appartengono a un'altra con conseguente violazione del principio di segretezza e pregiudizio dello svolgimento imparziale della gara.*

3.3) Contenuto della busta «A»

Nella busta «A: documentazione amministrativa» dev'essere inserita la seguente documentazione.

3.3.1) Domanda di partecipazione

Va redatta compilando il modello “A1”.

Per r.t.i. e consorzi non ancora formalmente costituiti, ogni impresa deve presentare la propria domanda compilandone i campi specifici.

3.3.2) Dichiarazione sostitutiva unica

Va resa compilando il modello “A2” e deve contenere tutte le dichiarazioni riportate in esso.

Per r.t.i. e consorzi non ancora formalmente costituiti, ogni impresa deve redigere la propria dichiarazione compilandone i campi specifici.

Per i consorzi dell'articolo 34, comma 1, lettere b) e c) c.c.p. la dichiarazione va presentata anche dall'impresa designata esecutrice.

CAUSE D'ESCLUSIONE – *Modelli A1 e/o A2 mancanti, carenti di elementi essenziali o dai quali emergano cause d'esclusione; mancanza della sottoscrizione come (anche in caso di r.t.i. e consorzi); mancanza del documento d'identità.*

3.3.3) Cauzione provvisoria

È pari al 2% dell'importo totale netto posto a base di gara (oneri di sicurezza inclusi) e può essere costituita, a scelta del concorrente:

- con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso il tesoriere comunale, la Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. (specificare, nella causale, il c.i.g. e la gara cui la cauzione si riferisce);
- con fideiussione bancaria, polizza assicurativa o polizza emessa da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale dell'articolo 107 del d.lgs. 385/1993, valida almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

La quietanza del versamento, la fideiussione bancaria e la polizza devono essere prodotte in originale.

Le polizze e le fideiussioni devono contenere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (articolo 1944, comma 2 c.c.);
- la rinuncia all'eccezione di limitazione della garanzia allo stesso termine dell'obbligazione principale (articolo 1957, comma 2 c.c.);
- la previsione di operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione aggiudicatrice.

La cauzione provvisoria dev'essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva in caso d'aggiudicazione.

Le polizze e le fideiussioni, ferma restando l'obbligatorietà del contenuto testé descritto, devono altresì essere conformi allo schema di polizza-tipo 1.1 del d.m. Lavori pubblici 123/2004.

La cauzione provvisoria è restituita ai non aggiudicatari dopo l'aggiudicazione definitiva e all'aggiudicatario al momento di stipulare il contratto.

Per r.t.i. e consorzi ordinari — sia da costituire, sia già costituiti — la cauzione dev'essere intestata a tutte le imprese.

I concorrenti con certificazione di qualità secondo le norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 — rilasciata da soggetti accreditati secondo le norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 — possono costituire la cauzione provvisoria nella misura dell'1%; in questo caso va prodotta, in copia dichiarata conforme, la certificazione di qualità.

Nei r.t.i. e nei consorzi ordinari di tipo orizzontale la cauzione va costituita per intero quando anche uno solo dei raggruppati o consorziati non possiede la certificazione.

La cauzione provvisoria è un elemento essenziale dell'offerta.

CAUSE D'ESCLUSIONE – Mancanza della cauzione; allegazione di semplice copia; cauzione non sottoscritta; insufficiente durata; insufficiente importo (anche in caso di riduzione all'1% non supportata dalla certificazione di qualità); mancanza della rinuncia al beneficio d'escussione; mancanza della rinuncia all'eccezione di limitazione al termine dell'obbligazione principale; mancanza dell'operatività a prima richiesta entro 15 giorni; mancanza dell'impegno al rilascio della cauzione definitiva in caso d'aggiudicazione; cauzione senza indicazione del soggetto garantito; mancata intestazione della cauzione a tutte le imprese costituenti il raggruppamento.

3.3.4) Atto costitutivo del raggruppamento temporaneo di imprese

L'atto — redatto almeno per scrittura privata autenticata — dev'essere prodotto, in originale o copia autentica notarile, se il r.t.i. è già stato costituito. In questo caso, la mandataria capogruppo può sottoscrivere anche i documenti (domanda di partecipazione, dichiarazione unica ecc.) delle altre imprese raggruppate.

CAUSE D'ESCLUSIONE – Mancanza dell'atto costitutivo del raggruppamento temporaneo, se già esistente.

3.3.5) Atto costitutivo del consorzio

I consorzi ordinari già costituiti e quelli dell'articolo 34, comma 1, lettere *b*) e *c*) c.c.p. devono produrre l'atto costitutivo e le sue successive modificazioni, in originale o copia dichiarata conforme.

CAUSE D'ESCLUSIONE – Mancanza dell'atto costitutivo del consorzio, se già esistente.

3.3.6) Dichiarazione sui requisiti speciali

La dichiarazione va redatta riportando:

- il fatturato globale netto conseguito nel triennio di riferimento indicato nel bando;
- l'elenco dei servizi analoghi prestati specificando — per ciascuno — la tipologia esatta, l'ammontare del corrispettivo netto, la durata, le generalità del committente.

In caso di r.t.i. — sia da costituire, sia già costituito — ogni componente il raggruppamento deve presentare il proprio elenco.

CAUSE D'ESCLUSIONE – Mancanza dell'elenco; requisiti inferiori a quelli minimi richiesti; mancanza dell'impegno all'inserimento delle guide.

3.3.7) Ricevuta di versamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.AC. (che ha incorporato l'A.V.C.P.)

Il contributo va versato colle modalità descritte all'indirizzo Internet http://www.avcp.it/portal/public/classic/home/_riscossioni2014 e ammonta a € 140,00.

Per raggruppamenti temporanei di concorrenti e consorzi il versamento è unico e va fatto: **a)** dalla capogruppo-mandataria per raggruppamenti temporanei di concorrenti; **b)** direttamente dal consorzio pel consorzio stesso.

CAUSE D'ESCLUSIONE – Mancanza o insufficiente importo del versamento.

3.3.8) Modulo (codice) "PassOE"

Si ottiene abilitandosi, nella sezione «Servizi ad accesso riservato» del sito www.avcp.it, all'apposita funzionalità per operatori economici, seguendo le istruzioni contenute nel sito medesimo.

In ogni caso l'Amministrazione aggiudicatrice, data la limitata affidabilità del sistema *AVCPass*, si riserva la facoltà di controllare i requisiti di partecipazione anche tramite i canali tradizionali e previgenti.

3.4) Contenuto della busta «B»

Nella busta «B: documentazione economica» dev'essere inserita la seguente documentazione.

3.4.1) Offerta economica

Va redatta compilando il modello "B" e deve contenere tutte le dichiarazioni riportate in esso.

Per raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi non ancora formalmente costituiti, il modulo dev'essere sottoscritto da tutti i soggetti interessati.

Nel caso di discordanza tra importi in cifre e in lettere valgono quelli indicati in lettere. Eventuali correzioni al modulo già compilato devono essere sottoscritte singolarmente a margine.

La dichiarazione dei costi interni aziendali della sicurezza — obbligatoria per legge — è rimessa alla libertà d'organizzazione dell'impresa, coll'unico vincolo della verisimiglianza e plausibilità.

CAUSE D'ESCLUSIONE – Mancata o incompleta compilazione del modulo "B"; mancanza delle sottoscrizioni richieste; offerta condizionata, incompleta, indeterminata, alla pari, in aumento.

4) Svolgimento della procedura

4.1) Operazioni di gara

Prima seduta pubblica

Nel luogo, giorno e ora indicati al punto IV.3.8) del bando, l'autorità che presiede la gara:

- apre i plichi pervenuti entro il termine di presentazione;
- apre le buste «A» e ammette/esclude i concorrenti secondo la documentazione presentata.

La sanzione prevista dall'articolo 38, comma 2-bis del c.c.p. è fissata all'1%; le cause d'esclusione diverse da quelle dell'articolo 46, comma 1-bis del codice operano, in ogni modo, dopo lo svolgimento della procedura prevista dall'articolo 38, comma 2-bis del medesimo.

- tra tutti i concorrenti ammessi sorteggia il numero previsto dall'articolo 48 c.c.p. (10% delle offerte presentate arrotondato all'unità superiore) per il controllo del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria.

Ai sorteggiati sarà assegnato — per produrre la documentazione — un termine perentorio non inferiore a 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

La documentazione da trasmettere per il controllo è costituita da uno o più documenti quali:

- per i soggetti obbligati al deposito annuale del bilancio di esercizio (società di capitali e società cooperative), bilanci riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti c.c.) corredati dalle note integrative e di deposito;
- dichiarazioni annuali Iva o modelli "Unico" corredati dalle ricevute di presentazione

I documenti devono essere redatti nelle forme previste dal d.P.R. 445/2000 e sottoscritti dal legale rappresentante del concorrente.

I concorrenti possono non trasmettere, in tutto o in parte, i documenti se questi sono già in possesso dell'Amministrazione, sono ancora in corso di validità e sono già stati verificati positivamente; in tal caso, è sufficiente comunicare quali documenti sono già stati presentati e in che procedura.

Se il possesso dei requisiti non risulta confermato, l'Amministrazione esclude il concorrente dalla gara, ne

escute la cauzione provvisoria e segnala il fatto all'A.N.AC. Quindi, nella:

Seconda seduta pubblica

nella data, ora e luogo comunicati sul profilo di committente, l'autorità che presiede la gara:

- comunica l'esito del controllo;
- apre le buste «B» dei concorrenti ammessi;
- compila la graduatoria finale e, se non vi sono offerte soggette a verifica obbligatoria dell'anomalia, aggiudica provvisoriamente l'appalto.

Se una o più offerte risultano anomale l'autorità presidente stabilisce quali giustificazioni richiedere e aggiorna la gara ad altra seduta pubblica di comunicazione dell'esito della verifica. Le sedute di controllo dell'anomalia sono segrete.

In tutte le operazioni di calcolo si tiene conto di tre cifre dopo la virgola; eventuali ulteriori decimali vengono arrotondati per difetto da 1 a 4 e per eccesso da 5 a 9.

4.2) Operazioni successive

Entro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni del punto 4.1) l'Amministrazione verifica il possesso, in capo ai primi due concorrenti in graduatoria, dei requisiti d'ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione; la verifica può essere estesa, se ritenuto opportuno, ad altri concorrenti.

Se le dichiarazioni rese in gara non risultano confermate s'applicano le sanzioni dell'esclusione e — se ne ricorrono i presupposti — dell'escussione della cauzione provvisoria e della segnalazione all'A.N.Ac.; si redige poi la graduatoria aggiornata e s'individua il nuovo aggiudicatario.

L'aggiudicazione definitiva è fatta con detemina dirigenziale del Responsabile del Servizio.

4.3) Stipulazione del contratto

Svolti gli accertamenti del precedente punto, l'Amministrazione richiede all'aggiudicatario la cauzione definitiva e gli altri documenti necessari, fissando la data per la stipulazione del contratto.

L'aggiudicatario deve produrre i documenti nel termine assegnatogli (comunque non inferiore a 10 giorni), comunicando tempestivamente eventuali impedimenti a intervenire alla stipulazione.

La mancata produzione dei documenti richiesti o la mancata presentazione — senza giustificazione — alla stipulazione del contratto comportano, previa diffida fatta per una sola volta, la decadenza dall'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

Il contratto è stipulato, in forma pubblico-amministrativa come documento informatico nativo, entro 90 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva. I diritti di rogito, le imposte di bollo e registro e la rifusione delle spese di pubblicazione del bando sono a carico dell'aggiudicatario.

La stipulazione è subordinata all'esito delle verifiche in materia di lotta alla criminalità mafiosa.

Per quanto non espressamente disciplinato qui si rinvia al d.P.R. 207/2010.

5) Altre informazioni, prescrizioni e avvertenze

5.1) Fallimento dell'appaltatore e risoluzione del contratto

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135-136 c.c.p. o di recesso ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 252/1998 l'Amministrazione aggiudicatrice può interpellare progressivamente i concorrenti seguenti in graduatoria — fino al quinto classificato — per stipulare un nuovo contratto alle condizioni economiche offerte dall'originario appaltatore.

5.2) Subappalto

Il subappalto è autorizzato, nei limiti di capitolato, secondo l'articolo 118 c.c.p.

L'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti; l'appaltatore dovrà quindi trasmetterle, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture quietanzate dei pagamenti da lui fatti a subappaltatori e cottimisti. In mancanza, i pagamenti all'appaltatore verranno sospesi.

5.3) Modalità d'invio delle comunicazioni

La partecipazione alla gara comporta l'accettazione dell'invio con posta ordinaria, telefax e/o posta elettronica certificata ai recapiti indicati nel modello A2 di tutte le comunicazioni sulla procedura, anche ai fini dell'articolo 79, comma 5-bis c.c.p.

Nel caso di omessa dichiarazione nel modello, le comunicazioni s'intenderanno validamente effettuate alle sede legale e ai relativi recapiti.

5.4) Protocollo di legalità

Il 9 gennaio 2012 è stato stipulato il *Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* tra le Prefetture del Veneto, l'U.P.I. Veneto, l'A.N.C.I Veneto e la Regione del Veneto. In base a tale protocollo i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che:

- l'appaltatore, all'inizio, debba comunicare all'Amministrazione — pel successivo inoltro alla Prefettura — l'elenco di tutte le imprese, comprese gli assetti societari, coinvolte in maniera diretta e indiretta nello svolgimento delle prestazioni a titolo di subappaltatori e subcontraenti per forniture e servizi ritenuti "sensibili" secondo l'allegato 1, lettera A) al Protocollo nonché ogni eventuale variazione successiva;
- l'Amministrazione possa acquisire nei confronti dei soggetti aggiudicatari, sia prima dell'aggiudicazione definitiva sia prima di autorizzare subappalti e subcontratti, le informazioni antimafia ai sensi del d.P.R. 252/1998;
- qualora risultino tentativi o elementi d'infiltrazione mafiosa, l'Amministrazione escluda l'aggiudicatario della gara o vieti il subappalto o il subcontratto;
- se le informazioni antimafia danno esito positivo, il contratto si risolva automaticamente di diritto e si applichi, a titolo di liquidazione forfetaria dei danni, una penale del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Le somme provenienti dall'applicazione delle penali sono affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementalmente della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni della Prefettura;
- l'appaltatore debba inserire e far inserire, nei subappalti, nei subcontratti e nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, clausole per la risoluzione automatica del contratto a seguito dell'esito interdittivo delle informazioni antimafia;
- l'Amministrazione aggiudicatrice possa valutare anche le eventuali "informazioni supplementari atipiche" dell'articolo 1-*septies* del d.l. 629/1982 (convertito dalla l. 726/1982) ai fini del gradimento dell'impresa subaffidataria;
- sia fatto obbligo anche alle imprese subappaltatrici di comunicare i dati anagrafici, il codice fiscale, il numero d'iscrizione all'INPS (matricola), all'INAIL (codice cliente e posizione assicurativa territoriale) e ad altri Enti paritetici con specificazione della sede di riferimento e, se del caso, dei motivi di mancata iscrizione;
- l'appaltatore debba nominare un referente con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un rapporto contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti nei luoghi dell'appalto per consentire le verifiche antimafia espletate anche col ricorso al potere di accesso (articolo 5-bis del d.lgs. 490/1994);
- l'appaltatore debba riferire tempestivamente all'Amministrazione aggiudicatrice ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero di protezione, avanzata durante l'esecuzione delle prestazioni nei confronti di legali rappresentanti, agenti o dipendenti, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria della pressione estorsiva e d'ogni altra forma illecita d'interferenza;
- l'appaltatore s'impegni a far sì che analogo obbligo venga recepito nei contratti colle imprese subappaltatrici e con ogni altro soggetto che a qualsiasi titolo intervenga nello svolgimento delle prestazioni, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria di cui sopra;
- sia vietato all'appaltatore di subappaltare o subaffidare ad aziende partecipanti alla medesima gara.

5.5) Tutela della riservatezza dei dati personali

I dati personali di legali rappresentanti, procuratori e incaricati dei concorrenti sono trattati, anche con mezzi elettronici, limitatamente e pel tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Titolare del trattamento è il Comune di Porto Tolle.

5.6) Esiti della procedura

Gli esiti della procedura (denominazione dei vincitori, graduatoria delle offerte ecc.) saranno pubblicati sul profilo di committente e colle altre forme previste dalla normativa vigente.